TAR Napoli, Sezione VIII - Sentenza 28/01/2011 n. 543 d.lgs 163/06 Articoli 48 - Codici 48.1

In ordine al termine previsto dall'art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006, il Collegio ritiene di dover aderire all'orientamento giurisprudenziale che accredita la natura perentoria del termine in parola; ciò, in quanto l'eliminazione di un termine certo e inderogabile per la presentazione dei documenti da parte dell'impresa aggiudicataria costringerebbe l'amministrazione a tenere in piedi sine die, per la relativa verifica, la struttura predisposta per la gara e finirebbe per compromettere la celerità della procedura; non senza soggiungere che, anche a voler assumere la natura ordinatoria del termine in parola, rientra pur sempre nella discrezionalità dell'amministrazione aggiudicatrice la valutazione delle conseguenze della sua mancata osservanza, in relazione anche alla concreta entità del ritardo e alla misura della sua incidenza sull'andamento della selezione.